



COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 21.2.2013
C(2013)357 final*

*Sen. Renato SCHIFANI
Presidente
Senato della Repubblica
Palazzo Madama
IT – 00100 ROMA*

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso in merito alla proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati (COM(2012) 11 final) e alla proposta di direttiva concernente la tutela dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (COM(2012) 10 final) e si scusa del ritardo con cui risponde.

Il pacchetto di riforma relativo alla protezione dei dati mira a realizzare un quadro globale, coerente, solido e moderno per la protezione dei dati nell'Unione europea. La riforma andrà a beneficio delle persone fisiche, rafforzandone i diritti e le libertà in materia di protezione dei dati, nonché la fiducia nell'ambiente digitale, e semplificherà considerevolmente il quadro giuridico per le imprese e il settore pubblico. Ciò dovrebbe stimolare lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno dell'UE e oltre, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e dell'Agenda digitale europea.

Inoltre, la riforma aumenterà la fiducia tra le autorità di contrasto e faciliterà gli scambi di informazioni e la cooperazione tra le autorità stesse nella lotta contro le forme gravi di criminalità, garantendo nel contempo alle persone fisiche un livello elevato di protezione.

Il pacchetto risponde altresì alle pressanti richieste di un quadro giuridico fondato su standard elevati e un approccio globale, avanzate dai colegislatori, il Consiglio¹ e il Parlamento europeo², e da altri soggetti interessati. La Commissione si rallegra che il Senato riconosca che entrambe le proposte rispettano i principi di sussidiarietà e proporzionalità e concordi sulla necessità di un intervento a livello dell'Unione europea per armonizzare ulteriormente la disciplina di una materia particolarmente delicata, che investe i diritti fondamentali delle persone. Tale intervento è essenziale per definire e armonizzare standard elevati di protezione da osservare uniformemente in tutta l'Unione europea.

¹ Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea", 3071^a riunione del Consiglio Giustizia e affari interni, Bruxelles, 24 e 25 febbraio 2011.

² Risoluzione del Parlamento europeo, del 6 giugno 2011, su un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea, P7_TA_(2011)0323.

Nel suo parere, tuttavia, il Senato solleva preoccupazioni riguardo a specifici aspetti del pacchetto di riforma in merito ai quali desidero apportare alcuni chiarimenti.

Innanzitutto, per quanto concerne il “diritto all’oblio”, pur riconoscendo che la proposta della Commissione mira a innalzare il livello di protezione stabilito dalla direttiva 95/46/CE, il Senato ritiene che il regolamento proposto dovrebbe definire in maggior dettaglio come assicurare tale diritto. Il “diritto all’oblio”, così come proposto dalla Commissione (articolo 17 della proposta), chiarisce e rafforza di per sé l’attuale diritto alla cancellazione dei dati non più necessari per finalità legittime, tenuto conto degli enormi sviluppi registrati in campo tecnologico da quando la direttiva è entrata in vigore. Tuttavia, data la neutralità tecnologica del regolamento proposto, l’articolo 17 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di garantire che il quadro normativo sia sufficientemente flessibile per accogliere le innovazioni tecnologiche e i cambiamenti nelle pratiche dei consumatori. Inoltre, ai sensi dell’articolo 16 della proposta di regolamento, gli interessati hanno il diritto di ottenere la rettifica di dati personali inesatti e incompleti.

In secondo luogo, la Commissione assicura al Senato che il cosiddetto “sportello unico” non priverà gli interessati della possibilità di presentare reclamo all’autorità di protezione dei dati del proprio Stato membro. Sarà infatti comunque possibile rivolgersi all’autorità di protezione dei dati del paese di residenza, che dovrà a sua volta collaborare con l’autorità di protezione dei dati competente del paese in cui si trova lo stabilimento principale e informare l’interessato in merito all’esito del reclamo. Inoltre, qualora l’autorità di protezione dei dati competente non dia seguito a una richiesta specifica di un’altra autorità di protezione dei dati, quest’ultima potrà prendere misure provvisorie nell’ambito della sua giurisdizione per proteggere gli interessi e i diritti della persona fisica in questione. Tale misura è pertanto da considerarsi un elemento di semplificazione, innanzitutto poiché le imprese che effettuano attività di trattamento in più Stati membri potranno rifarsi a un’unica normativa e rivolgersi a una sola autorità di controllo, e inoltre perché garantisce agli interessati un elevato livello di protezione nell’ambito delle rispettive giurisdizioni e rafforza la cooperazione tra le autorità di controllo nazionali.

In terzo luogo, il Senato ritiene che il regolamento proposto conferisca eccessivi poteri alla Commissione per l’adozione di atti delegati. L’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) consente al legislatore europeo di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo.

Il regolamento proposto è stato volutamente redatto in modo tale da risultare neutro sotto il profilo tecnologico. Vuole essere uno strumento giuridico aperto alle evoluzioni future, che non cerchi di anticipare tutti gli sviluppi tecnologici dei prossimi vent’anni ma sia sufficientemente ampio da accogliere le innovazioni tecnologiche e i cambiamenti nelle pratiche dei consumatori. Gli atti delegati sono gli strumenti previsti dal trattato di Lisbona idonei a consentire, anche in futuro, che le norme e i principi del regolamento possano essere integrati senza dover necessariamente procedere a una vera e propria revisione del regolamento stesso.

Inoltre gli atti giuridici adottati in questo modo dalla Commissione europea sono soggetti al controllo dei colegislatori³: l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se il Parlamento europeo e il Consiglio non sollevano obiezioni – in pratica i due colegislatori hanno un potere di veto. In aggiunta, i colegislatori possono anche riservarsi il diritto di revocare in un secondo momento i poteri delegati alla Commissione. Nell'elaborare gli atti delegati, la Commissione svolgerà inoltre ampie consultazioni con esperti in materia, in particolare con quelli designati dalle autorità degli Stati membri, nonché con altre parti interessate, a seconda delle questioni in oggetto. Potranno essere consultati anche gli esperti del Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo.


Infine, per quanto riguarda la proposta di direttiva concernente la tutela dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, il Senato ritiene necessario specificare chiaramente la portata pratica della proposta definendo il significato e il campo di applicazione del concetto di "sicurezza nazionale", espresso all'articolo 2 della proposta di direttiva, al fine di escludere materie che non rientrano nel diritto dell'Unione, in particolare la sicurezza nazionale.

Nei trattati dell'UE si fa più volte riferimento alla "sicurezza nazionale". Ai sensi dell'articolo 4 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'UE agisce nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati. L'articolo 4, paragrafo 2 del TUE, sancisce che "la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro". Allo stesso modo, gli articoli 72 e 73 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si riferiscono alla sicurezza interna e nazionale come competenza degli Stati membri. Tuttavia, né i trattati né altri strumenti giuridici dell'UE forniscono una definizione di "sicurezza nazionale". Ciò rispecchia la volontà degli Stati membri di non introdurre tale definizione a livello dell'UE, affinché l'espressione comprenda i diversi sistemi organizzativi degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale.

La Commissione non ritiene pertanto opportuno fornire una definizione ad hoc per tale concetto.

La Commissione spera che questi chiarimenti dissipino le perplessità espresse nel parere e auspica di poter continuare in futuro il dialogo con il Senato italiano in merito a queste importanti questioni.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.


Maroš Šefčovič
Vicepresidente

³ Si veda l'articolo 86 del regolamento, nonché, in via generale, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Attuazione dell'articolo 290 sul funzionamento dell'Unione europea", (COM(2009) 673 definitivo).